

Codice A1610A

D.D. 12 luglio 2019, n. 366

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. FRASSINETO PO (AL)
- Intervento: Manutenzione straordinaria della linea elettrica a 132Kv T.614 "Balzola-Valenza" nel tratto compreso tra i sostegni p.37 e p.40 esclusi nel Comune di Frassineto Po.
Autorizzazione paesaggistica**

Vista l'istanza pervenuta da volta Terna Rete Italia S.p.a. – Direzione Territoriale Nord-Ovest al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;
vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco

(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Martina Mauro



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/749/2019A/A16.000

(da citare nella risposta)

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n. 13272/A1610A del 20/05/2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: FRASSINETO PO (AL)
Intervento: Manutenzione straordinaria della linea elettrica a 132kv T.614
"Balzola-Valenza" nel tratto compreso tra i sostegni p.37 e p.40 esclusi nel
Comune di Frassineto Po in Provincia di Alessandria.
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dalla Società richiedente in data 20 maggio 2019, con nota prot. 0034747 del 15 maggio 2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella dismissione dei tralicci n. 49 e n. 50 della linea elettrica esistente (di altezza totale di circa 76 metri) e dei relativi conduttori, nel tratto di attraversamento del fiume Po e nella sostituzione con due nuovi tralicci (p.38 e p.39) con caratteristiche tecniche, geometriche e dimensionali simili a quelle degli esistenti, e altezza totale fuori terra di circa 74 metri,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classif. II.100/749/2019A/A16.000

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli Enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), f), g) e h), del d.lgs 42/2004,

rilevato dalla "Relazione paesaggistica ambientale" che:

- *"non risulta attuabile la disposizione oltre argini del fiume poiché comporterebbe un eccessivo innalzamento delle strutture in contrapposizione alla logica dell'intervento: ridurre quanto possibile l'impatto visivo del sostegno sostituito e riproporre una situazione simile a quella esistente";*
- *"al fine di limitare le perturbazioni alla qualità paesaggistica dei luoghi e dell'assetto percettivo, scenico e panoramico fruibile da punti e percorsi privilegiati per l'osservazione del paesaggio (...), le opere in progetto verranno realizzate sotto linea, a distanza di pochi metri da quelle esistenti con le caratteristiche tecniche, geometriche e dimensionali simili ai sostegni che verranno dismessi";*
- *"a lavori ultimati si provvederà al recupero degli attuali sostegni dismessi e conduttori vecchi che verranno condotti in centri di recupero del ferro (...) contestualmente verranno demoliti i relativi sostegni dismessi con i blocchi di fondazione fino alla quota di - 1,50 m. dal piano di campagna";*
- *"si suppone (...) che la necessità di aprire nuove piste di cantiere sia ridotta al minimo e corrisponda a brevissimi tratti localizzati in aree di campagna";*
- *"le superfici oggetto di insediamento di nuovi sostegni e/o di smantellamenti di elettrodotti esistenti saranno interessate, al termine dei lavori, da interventi di ripristino dello stato originario dei luoghi (...)"*;

Classif. LL100/749/2019A/A16.000

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., **a condizione che**:

- nelle fasi di allestimento dell'area di cantiere, di realizzazione del nuovo sostegno n. 39 e di smantellamento dell'attiguo traliccio esistente, stante la possibile vicinanza con un tratto della rete regionale del patrimonio escursionistico (RPE), disciplinata dalla l.r. 18 febbraio 2010, n. 12, e considerato che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del regolamento emanato con D.P.G.R. 16 novembre 2012, n. 9/R, detta RPE è compresa nella rete fruitiva definita nelle norme del Piano paesaggistico regionale, si rammenta di procedere a una preliminare verifica sull'effettiva presenza, nella località, del tratto di RPE e, in caso affermativo, di coerenza con i disposti normativi regionali sopra richiamati;
- per l'allestimento delle aree di cantiere e l'apertura degli eventuali brevissimi tratti di pista di cantiere, siano evitate ubicazioni che comportano estirpazioni di specie arboree; qualora dovessero risultare strettamente necessari tagli o estirpazioni di vegetazione arbustiva o arborea, nell'ambito delle operazioni di recupero ambientale dei luoghi interessati dai lavori, siano effettuati interventi compensativi con piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone, tipiche dell'ambiente fluviale;
- gli interventi di smantellamento dei tralicci esistenti, di demolizione dei relativi basamenti e di recupero ambientale, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali, siano effettuati nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, nel momento in cui siano rese operative le nuove installazioni in progetto.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Prot. n. 8123 Class. 341005/27.8 All.

Alessandria - Torino 27 GIU 2019

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 13272/A1610A del 20/05/2019
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/tutela archeologica
DESCRIZIONE: FRASSINETO PO - (AL)
Manutenzione straordinaria della linea elettrica a 132kV T.614 "Balzola-Valenza" nel tratto compreso tra i sostegni p.37 e p.40 esclusi
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 04/06/2019
protocollo entrata richiesta n.7205 del 05/06/2019
RICHIEDENTE: Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Pubblico

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;
Visto che l'intervento riguarda la "manutenzione straordinaria della linea elettrica a 132kV T.614 "Balzola-Valenza" nel tratto compreso tra i sostegni p.37 e p.40 esclusi".
Questa Soprintendenza esprime le seguenti valutazioni:

TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c), f), g) e h) del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i. così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3/10/2017;

Vista la relazione della Regione Piemonte;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica facendo proprie le condizioni espresse dalla Regione Piemonte nella suddetta relazione

TUTELA ARCHEOLOGICA

Esaminata la documentazione progettuale e preso atto che in particolare l'intervento comporta scavi per la sostituzione di alcuni sostegni della linea elettrica a 132kV T.614 "Balzola-Valenza";

considerato che l'opera in questione, per il combinato disposto degli art. 3 comma 1, lett. e 116 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., rientra nell'ambito di applicazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 del sopra citato D.Lgs. 50/2016);

Considerato tuttavia che i sostegni nn. 38 e 39 si situano nell'area golenale del fiume Po, interessata – come evidente dalla fotografia aerea – da meandri fluviali relitti;



Valutato dunque che sia altamente improbabile che l'area interessata dagli scavi interferisca con siti di interesse archeologico (strutture, depositi stratigrafici, manufatti);

la scrivente ritiene, in questo caso specifico, non necessario attivare la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ed esprime parere favorevole all'intervento in questione.

Si coglie inoltre l'occasione per raccomandare il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. che, in caso di ritrovamento fortuito di elementi di interesse archeologico (manufatti, strutture, sedimenti etc.), prescrive di farne denuncia entro ventiquattro ore alla Soprintendenza scrivente e di provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti, sospendendo immediatamente le operazioni di scavo.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta e si resta in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

